



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 1319

Seduta del 13/11/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi

Oggetto

MISURA RE-IMPRESA – APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI E DELLA GARANZIA EX L.R. 7 AGOSTO 2023, N. 2

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Armando De Crinito

Il Dirigente Gessyca Golia

L'atto si compone di 51 pagine

di cui 35 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la 30 dicembre 2019, N. 24 “Legge di stabilità 2020 – 2022, che all’articolo 2 “Nuove disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa”, commi 6, 7 e 8, ha autorizzato la Giunta regionale al rilascio di apposita garanzia per un importo di euro 10.000.000,00 nell’ambito dell’iniziativa ‘Turnaround financing’, gestita da Finlombarda S.p.A.;

RICHIAMATA la DGR 16 marzo 2020, n. XI/2943 “Misura turnaround financing – Approvazione dei criteri applicativi e della garanzia ex l.r. 30 dicembre 2019, n. 24”;

DATO ATTO che sulla misura turnaround financing, aperto dal 6 aprile 2020 fino al 30 dicembre 2021, sono pervenute complessivamente cinque domande di finanziamento, di cui solo tre deliberate positivamente;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2023, n. 2 “Assestamento al bilancio 2023 – 2025 con modifiche di leggi Regionale” che all’art. 4 “Disposizioni finanziarie e modifiche di disposizioni finanziarie”, commi 2, 3 e 4, prevede quanto segue:

“c. 2. La garanzia autorizzata all’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020 – 2022) per un importo di euro 10.000.000,00 nell’ambito dell’iniziativa ‘Turnaround financing’, gestita da Finlombarda s.p.a. è rideterminata in euro 8.000.000,00 ed è destinata all’iniziativa ‘Turnaround financing – Nuova edizione’, gestita da Finlombarda s.p.a. e finalizzata a supportare le imprese con forte potenziale di crescita del business che avviano un processo di ristrutturazione di cui ad uno dei seguenti strumenti e procedure del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155):

- a) composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa;*
- b) accordi di ristrutturazione dei debiti;*
- c) concordato preventivo in continuità;*
- d) piano di ristrutturazione omologato (PRO).*

c. 3. Con provvedimento della Giunta sono individuati criteri, modalità e termini per il rilascio della garanzia di cui al comma 2, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).

c. 4. Alla garanzia di cui al comma 2 si provvede per l’esercizio finanziario 2023



Regione Lombardia

LA GIUNTA

con le risorse accantonate da Regione per la prestazione di garanzie concesse in dipendenza di autorizzazioni legislative, di cui alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' – Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025";

VISTA la legge regionale la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 che tra gli obiettivi regionali individua l'accesso al credito da parte delle imprese;

VISTO il D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" in vigore dal 15 luglio 2022;

RILEVATO che l'esigenza di intervenire a sostegno di un peculiare target di imprese quali quelle che hanno intrapreso o stanno per intraprendere, nell'ambito del nuovo Codice della Crisi e dell'insolvenza (CCII), un processo di ristrutturazione e necessitano di risorse per finanziare la fase di rilancio del business;

VALUTATA l'opportunità di strutturare una nuova edizione della misura turnaround financing, denominata "Re-Impresa", come finanziamento a medio – lungo termine, assistito da garanzia regionale e, esclusivamente per le imprese che abbiano concluso positivamente una composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, da un contributo a fondo perduto;

DATO ATTO che la copertura finanziaria della misura "Re-Impresa", è pari a € 20.100.000,00 di cui:

- €11.500.000,00 a valere su risorse proprie di Finlombarda S.p.A. da utilizzare per



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine;
- € 8.000.000,00 a valere sulle risorse regionali indicate al c. 4 della l.r. 2/2023 per la concessione della garanzia;
 - € 600.000 per i contributi a fondo perduto a valere sul capitolo 14.01.104.14259 del bilancio 2024 – 2025 con la seguente ripartizione:
 - € 400.000,00 esercizio finanziario 2024;
 - € 200.000,00 esercizio finanziario 2025;

DATO ATTO che la misura trova copertura finanziaria, anche a valere sulle risorse appostate sul capitolo 14.01.104.14259 degli esercizi finanziari 2024 e 2025, che si renderanno disponibili, così come previsto dalla D.G.R. 30 ottobre 2023 n. XII/1203, a seguito dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale della legge di bilancio di previsione 2024 – 2026;

RICHIAMATA la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta Regionale e Finlombarda S.p.A. e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali il 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2024;

STABILITO di individuare Finlombarda S.p.A. quale soggetto gestore della misura "Re-Impresa" di cui all'allegato A, a cui è altresì demandata l'attività di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i. e 651/2014 e s.m.i.;

VISTI:

- l'art. 48 dello Statuto regionale "Enti del sistema regionale" che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la legge regionale 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l'art. 1 comma 1ter della legge regionale n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;

DATO ATTO che la gestione della misura di cui alla presente deliberazione da parte di Finlombarda è prevista nel Programma Pluriennale delle attività 2023 –



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2025 di cui alla DGR 8 agosto 2023, n. XII/842 “Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023 – 2025 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del piano di studi e ricerca, dell’elenco riportante gli appalti affidati ad aria spa e dei prospetti della programmazione gare per l’acquisizione di beni e servizi per l’anno 2023 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui alla DGR XII/248/2023, a seguito della legge regionale n. 2 del 27/07/2023 "assestamento al bilancio di previsione 2023-2025 con modifiche di leggi regionali" - (atto da trasmettere al consiglio regionale)”;

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (come modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2026 dal Reg. (UE) 1315/2023 del 23 giugno 2023, di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
 - i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
 - l’articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) par. 2 lett. a), par. 3 e par. 6 lett. a) e b);
 - l’articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza);

STABILITO di inquadrare l’agevolazione come segue:

- la garanzia regionale alle PMI (escluse le microimprese) in alternativa:
 - nel rispetto del Regolamento *de minimis* relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti *de minimis* alle imprese;
 - nel rispetto del Regolamento GBER:
 - articolo 17.2 lett. a) (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. di seguito GBER (non applicabile alle MidCap) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. L'intensità di aiuto massima sarà pari al 20% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 10% delle spese ammissibili per le medie imprese;

- (solo per le spese di consulenza) articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) del Regolamento GBER (non applicabile alle MidCap) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. L'intensità di aiuto massima sarà pari al 50% delle spese ammissibili;

- la garanzia regionale alle Mid Cap esclusivamente nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013 e s.m.i. relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese;
- il contributo a fondo perduto alle PMI e alle Mid Cap, che hanno concluso positivamente una composizione negoziata della crisi, nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013 e s.m.i. relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese, per le PMI in alternativa d'ufficio nell'articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) del Regolamento GBER che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. L'intensità di aiuto massima sarà pari al 50% delle spese ammissibili;

DATO ATTO che il finanziamento è concesso a condizioni di mercato e pertanto non rileva ai fini della normativa in materia di aiuti stato;

DATO ATTO che a seconda del regime di aiuto utilizzato:

- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (GBER):
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- per le agevolazioni inquadrate nell'art. 17 del Regolamento GBER gli investimenti devono consistere in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento e/o all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente e/o alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento o in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento. Il mero investimento di sostituzione non costituisce un investimento ammissibile;
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis":

- le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
- le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori ex art. 4 par. 6 del Reg (UE) N. 1407/2013 e s.m.i. e, qualora grande, si trovino in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 par. 6) e, qualora grande, di non trovarsi in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B;

STABILITO che:

- l'ESL della garanzia è calcolato per le PMI mediante il metodo di cui alla decisione N. 182/2010 (in alternativa in base ai premi esenti di cui alla sezione 3.3 della Comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) e per le MidCap in base ai premi «esenti» di cui alla sezione 4.1 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) e, in alternativa, secondo quanto previsto all'art.4, par. 6 del Regolamento de minimis. In alternativa, potranno essere applicati ulteriori regimi di aiuto conseguenti a eventuali notifiche regionali o statali e relativa Decisione della Commissione Europea;
- la componente di aiuto della garanzia (ESL) potrà essere pagata, in tutto o in parte, dall'impresa a Regione Lombardia, anche in relazione alla disponibilità del plafond de minimis dell'impresa medesima;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento de minimis, l'Agevolazione potrà essere concessa, su richiesta dell'impresa, per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;

DATO ATTO che l'aiuto è trasferito ai beneficiari e che il rischio ridotto per Finlombarda S.p.A. si riflette in un portafoglio più rischioso stante le caratteristiche dei beneficiari della misura di cui al presente provvedimento;

CONSIDERATO il Parere del Consiglio di Stato n. 832/2022 in cui il Consiglio di Stato sulla "composizione negoziata della crisi", ha ritenuto:

- *“che la composizione negoziata, di per sé, non rientri nei quadri di ristrutturazione preventiva, con la conseguenza che non deve essere disciplinata nel rispetto di tutti i principi del titolo II della direttiva, pur inserendosi a pieno titolo negli obiettivi della direttiva e nei principi da questa enunciati. Infatti, la composizione negoziata si colloca nell'ampio ambito di armonizzazione sul piano del rafforzamento degli strumenti di allerta precoce, volti ad individuare il prima possibile situazioni economico finanziarie tali da rendere concretamente probabile l'insolvenza del debitore. Su tale sfondo, il diritto interno si arricchisce mediante uno strumento extragiudiziario per ricercare una soluzione della crisi anticipata, che sia in grado di evitare ove possibile anche il ricorso ai quadri di ristrutturazione preventiva, oltre che le procedure di insolvenza”;*

RITENUTO che:

- la presenza di omologa da parte del Tribunale è condizione affinché le imprese che abbiano in essere un accordo di ristrutturazione dei debiti, un concordato preventivo in continuità, o un piano di ristrutturazione omologato possano essere considerate “non in difficoltà” ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato e sia possibile per Finlombarda S.p.A. concedere nuova finanza senza incorrere nel rischio di concessione abusiva del credito;
- le imprese che sono all'interno di una procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, non si configurano come imprese in difficoltà ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato in quanto si trovano in una situazione pre-crisi e non sussistono i presupposti richiesti dalla lett. c) dell'art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014, trattandosi di procedura a richiesta del debitore che si colloca in una fase extragiudiziale anticipata, nella quale è consentita all'imprenditore la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

quanto si tratta di procedure per la prevenzione della crisi e non per l'accertamento della crisi di impresa, come peraltro affermato dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza n. 832/2022;

- analoghe considerazioni, in relazione all'insussistenza dei presupposti richiesti dalla lett. c) dell'art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014, si applicano agli istituti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, del concordato preventivo in continuità e del piano di ristrutturazione omologato (PRO) in quanto non si tratta di accertamento della crisi ma di modalità di prevenzione e fuori-uscita da una potenziale crisi attivate a richiesta del debitore e non dei suoi creditori;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 11 "Relazioni" del reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. è necessario trasmettere alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, le informazioni della presente misura di aiuto nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;
- in data 9 novembre 2023 la Direzione Generale Sviluppo economico ha comunicato alla Commissione Europea, attraverso il Sistema SANI2 e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 "Pubblicazione e informazione" e 11 "Relazioni" del Regolamento (UE) 651/2014, come modificato dal Reg(UE)1315/2023, la bozza del presente atto e il suo allegato parte integrante e sostanziale, comunicando al contempo il link al sito web di Regione Lombardia che consente l'accesso al testo integrale della base giuridica ai fini della registrazione degli aiuti da parte della Commissione stessa;
- la Commissione Europea il 9 novembre 2023 ha registrato il regime di aiuto n. SA.110071 "MISURA Re-IMPRESA – APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI E DELLA GARANZIA EX L.R. 7 AGOSTO 2023, N. 2" la cui base giuridica è stata comunicata come proposta di regime";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO di demandare a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis come di seguito indicato:

- per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta Regionale;
- per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del Dirigente competente;

DATO ATTO che il Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui al decreto del Segretario Generale 8 novembre 2021, n. 15026 ex DGR 11 ottobre 2021, n. XI/5371 "XVI Provvedimento Organizzativo", si è espresso favorevolmente nella seduta del 17 ottobre 2023;

RICHIAMATA la D.G.R. 4 febbraio 2019, n. XI/1213 "Criteri generali per l'introduzione del rating di legalità, in attuazione dell'articolo 9, c. 4 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 - Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" che prevede che in occasione della concessione di finanziamenti alle imprese sia stabilita una premialità nei confronti delle imprese in possesso del "rating di legalità, all'interno dei criteri di selezione e valutazione, da scegliere tra preferenza in graduatoria, attribuzione di un punteggio aggiuntivo e riserva di una quota delle risorse finanziarie allocate;

STABILITO di prevedere in attuazione della richiamata D.G.R. 4 febbraio 2019, n. XI/1213 l'attribuzione di una premialità in termini di punteggio aggiuntivo;

RITENUTO necessario approvare, in attuazione della l.r. 2/2023, i criteri della misura "Re-Impresa" e lo schema di garanzia rilasciata da Regione Lombardia a favore di Finlombarda S.p.A. per la realizzazione della misura;

VISTI:

- l'Allegato A "CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA "Re-IMPRESA" A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'Allegato B "SCHEMA DI GARANZIA RILASCIATA DA REGIONE LOMBARDIA A FAVORE DI FINLOMBARDA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA RE-IMPRESA" ex l.r. 2/2023, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO di:

- demandare al responsabile del procedimento nel Dirigente pro tempore della Struttura Start Up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, l'approvazione dell'Avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e l'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione dell'iniziativa;
- autorizzare alla sottoscrizione della garanzia di cui all'Allegato B del presente provvedimento il Direttore Centrale della Direzione Centrale Bilancio e finanza della Presidenza;

DATO ATTO che:

- la garanzia rilasciata da Regione Lombardia di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento avrà validità fino al 31 dicembre 2035 in coerenza con la durata massima del finanziamento e con i tempi istruttori del procedimento sia in fase di concessione che di rendicontazione;
- le modalità per la gestione della misura da parte di Finlombarda S.p.A. saranno definite in un apposito incarico e i relativi costi, come indicati nel prospetto di raccordo 2023-2025, trovano copertura sul bilancio regionale come di seguito indicato:

capitolo	2023	2024	2025
1.11.104.11300	40.754,98	65.415,72	70.903,26

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

XII Legislatura;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A "CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA "Re-IMPRESA" A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato B "SCHEMA DI GARANZIA RILASCIATA DA REGIONE LOMBARDIA A FAVORE DI FINLOMBARDA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA RE-IMPRESA" ex l.r. 2/2023, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di prevedere che la copertura finanziaria della misura pari a € 20.100.000,00 è assicurata come di seguito indicato:
 - € 11.500.000,00 a valere su risorse proprie di Finlombarda S.p.A. da utilizzare per la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine;
 - € 8.000.000,00 a valere sulle risorse regionali indicate al c. 4 della l.r. 2/2023 per la concessione della garanzia;
 - € 600.000 per i contributi a fondo perduto a valere sul capitolo 14.01.104.14259 del bilancio 2024 – 2025 con la seguente ripartizione:
 - € 400.000,00 esercizio finanziario 2024;
 - € 200.000,00 esercizio finanziario 2025;
4. di stabilire che la misura trova copertura finanziaria, anche a valere sul capitolo 14.01.104.14259 dell'esercizio finanziario 2021, che si renderanno disponibili, così come previsto dalla D.G.R. 30 ottobre 2023 n. XII/1203, a seguito dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale della legge di bilancio di previsione 2024 – 2026;
5. di individuare Finlombarda S.p.A. quale soggetto gestore della misura secondo i criteri di cui all'allegato A;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

6. di stabilire che per l'assistenza tecnica da parte di Finlombarda S.p.A. il Dirigente competente procederà ad approvare un apposito incarico e i relativi costi, come indicati nel prospetto di raccordo 2023-2025, trovano copertura sul bilancio regionale come di seguito indicato:

capitolo	2023	2024	2025
1.11.104.11300	40.754,98	65.415,72	70.903,26

7. di prevedere che i provvedimenti attuativi degli interventi di cui all'allegato A siano attuati per le PMI in alternativa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controlli) e nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. articolo 17.2 lett. a) (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza), mentre per le Mid Cap esclusivamente nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 e s.m.i;

8. di stabilire che:

- l'ESL della garanzia è calcolato per le PMI mediante il metodo di cui alla decisione N. 182/2010 (in alternativa in base ai premi esenti di cui alla sezione 3.3 della Comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) e per le MidCap in base ai premi «esenti» di cui alla sezione 4.1 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) e, in alternativa, secondo quanto previsto all'art.4, par. 6 del Regolamento de minimis. In alternativa, potranno essere applicati ulteriori regimi di aiuto conseguenti a eventuali notifiche regionali o statali e relativa Decisione della Commissione Europea;
- la componente di aiuto della garanzia (ESL) potrà essere pagata, in tutto o in parte, dall'impresa a Regione Lombardia, anche in relazione alla disponibilità del plafond de minimis dell'impresa medesima;
- in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento de minimis, l'A agevolazione potrà essere concessa, su richiesta dell'impresa, per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

9. di dare atto che:
- in data 9 novembre 2023 la Direzione Generale Sviluppo economico ha comunicato alla Commissione Europea, attraverso il Sistema SANI2 e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 “Pubblicazione e informazione” e 11 “Relazioni” del Regolamento (UE) 651/2014 come modificato dal Reg(UE) 1315/2023 la bozza del presente atto e il suo allegato parte integrante e sostanziale, comunicando al contempo il link al sito web di Regione Lombardia che consente l’accesso al testo integrale della base giuridica ai fini della registrazione degli aiuti da parte della Commissione stessa;
 - la Commissione Europea il 9 novembre 2023 ha registrato il regime di aiuto n. SA.110071 “MISURA Re-IMPRESA – APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI E DELLA GARANZIA EX L.R. 7 AGOSTO 2023, N. 2” la cui base giuridica è stata comunicata come proposta di regime”;
10. di demandare a successivo provvedimento l’adeguamento dell’inquadramento aiuti a seguito dell’approvazione del nuovo regolamento de minimis come di seguito indicato:
- per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta Regionale;
 - per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del Dirigente competente;
11. di demandare al responsabile del procedimento nel Dirigente pro tempore della Struttura Start Up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, l’approvazione dell’Avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione, nonché l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e l’adozione di tutti gli atti necessari all’attuazione dell’iniziativa;
12. di autorizzare alla sottoscrizione della garanzia di cui all’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Direttore Centrale pro tempore e, in caso di sua assenza, il Vicario pro tempore della Direzione Centrale Bilancio e finanza della Presidenza;
13. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A e disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione agli obblighi di



Regione Lombardia
LA GIUNTA

pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge